



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine **6535** dell'anno **2011**

TRA

RENNA SABINA, nata a Cerignola il 16.2.1973, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Casalini e Rosa Felicini, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

- *Ricorrente* -

CONTRO

PELUSO ALESSANDRA, nella qualità di titolare della ditta Agenzia "72° Parallelo", p.iva 06047350720, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Savino, giusta procura a margine della memoria difensiva;

- *Resistente* -

All'udienza del 22 novembre 2019 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.11.2011 Renna Savina chiedeva la condanna di Peluso Alessandra al pagamento della somma di € 32.247,96 o della diversa somma giudizialmente accertata, a titolo di differenze retributive e di TFR.

Deduceva a tal fine la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della ditta della resistente dall'1.3.2004 al 30.4.2009; di aver svolto mansioni di 3° livello del CCNL di categoria; di aver percepito una retribuzione di € 350,00 mensili da marzo a luglio 2004, di € 400,00 mensili da agosto 2004 ad ottobre 2006, di € 800,00 mensili da ottobre 2006 a giugno 2008; di € 900,00 mensili da luglio 2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro; di non aver ricevuto il TFR; di aver dunque ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 23.11.2005, l'inapplicabilità di qualsivoglia contrattazione collettiva al rapporto di lavoro, nonché l'infondatezza della domanda nel merito, atteso che la ricorrente era stata assunta per il periodo in cui aveva lavorato, percependo la retribuzione spettante, e nel periodo dal 2004 al 2009 aveva avuto anche altri rapporti di lavoro.

La causa veniva istruita oralmente e a mezzo CTU.

La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.

La ricorrente ha infatti fornito la prova di aver lavorato alle dipendenze della ditta della resistente dal marzo 2004 all'aprile 2009, come dedotto in ricorso, svolgendo le mansioni di impiegata di 3° livello.

Vi è da dire innanzi tutto che la ricorrente risulta aver lavorato con regolare assunzione alle dipendenze di Peluso Alessandra dal 23.9.2008 al 31.12.2008, svolgendo attività lavorativa a tempo pieno e con le mansioni di impiegata di 3° livello del CCNL di categoria (vd. busta paga di dicembre 2008 allegata dalla resistente).



del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur"; 3) i conteggi dei CTU superano di quasi € 15.000,00 i conteggi di parte (molto probabilmente sul presupposto che gli stessi sono stati effettuati sulla base di un rapporto di lavoro full-time; 4) tenuto conto che nei conteggi di parte sono stati riportati solo i minimi contrattuali, appare inopportuno, anche alla luce di un principio di economia processuale, richiamare il CTU per far riconteggiare le differenze retributive.

Pertanto, alla luce di quanto detto e tenuto conto dei conteggi effettuati in ricorso, la ricorrente, nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 aprile 2009 aveva diritto al pagamento delle retribuzioni per € 66.382,26; ella ha invece percepito, come dedotto in ricorso, la minor somma di € 37.550,00; residuano differenze retributive per ad € 28.832,26, nonché il TFR per € 4.187,99 (da considerarsi come somme lorde).

Non avendo la resistente fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle dalla stessa ammesse, Peluso Alessandra deve essere condannata al pagamento in favore di Renna Sabina delle somme innanzi indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Le spese legali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 8.11.2011 da Renna Sabina nei confronti di Peluso Alessandra, nella qualità di titolare della ditta "72° Parallelo", rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 28.832,26 lordi per differenze retributive, nonché di € 4.187,99 lordi per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
- 2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 2.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
- 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della resistente.

Così deciso in Trani in data 22 novembre 2018.

Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto

